ARPAE

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia

dell'Emilia - Romagna

*** * ***

Atti amministrativi

Determinazione	n. DET-AMB-2026-5053 del 14/09/2026
Oggetto	CQA Srl - via Don Giovanni Grioli 14 - 20161 Milano - Produttore GEA DEPURAZIONI INDUSTRIALI SRL Regolamento (UE) 2024/1157, art. 9 - Notifica IT1126000853i - Procedura di notifica generale - Autorizzazione per il trasporto transfrontaliero di rifiuti non pericolosi destinati a smaltimento, destinazione Austria
Proposta	n. PDET-AMB-2026-5273 del 14/09/2026
Struttura/Servizio adottante	Servizio Autorizzazioni Ambientali e Energia di Bologna
Responsabile adottante	SALVATORE GANGEMI

Questo giorno quattordici SETTEMBRE 2026, il Responsabile adottante determina quanto segue.

Oggetto: Regolamento (UE) 2024/1157, art. 9 - Notifica IT1126000853i - Procedura di notifica generale - Autorizzazione per il trasporto transfrontaliero di rifiuti non pericolosi destinati a smaltimento.

Notifica:	**IT1726003820i**
Notificatore:	**CQA Srl** - via Don Giovanni Grioli 14 - 20161 Milano
Produttore:	**GEA DEPURAZIONI INDUSTRIALI SRL** - Via dell'Agricoltura, 8, Poggio Piccolo (BO)
Destinatario:	**ABEZ GmbH** - Brucker Straße n. 2, 8130 Frohnleiten (Austria)
Impianto smaltimento finale:	**ABEZ GmbH,** Laas 40, 8130 Frohnleiten (Austria)
Operazione di trattamento:	**D1**
Numero viaggi previsti:	**50**
Allegati	Si rimanda a quanto caricato sulla piattaforma del sistema centrale (Digital Waste Shipment System - DIWASS) di cui all'art. 27 del Regolamento (UE) 2024/1157 del 11/04/2024.

APPROVAZIONE DELLA NOTIFICA IT1726003820i

I. Decisione

1. La notifica per il trasporto dei seguenti rifiuti non pericolosi:
 - CER: 19 08 14 (fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 13)
 - tipo di imballaggio: 8 sfuso
 - quantità: 1.000 t;
 - stato fisico: fangoso;

 destinati all'impianto **ABEZ GmbH**, Laas 40, 8130 Frohnleiten (Austria) per essere sottoposti all'operazione di smaltimento **D1**.

è approvata, ai sensi dell'art. 9 del Regolamento (UE) n. 2024/1157

2. **L'approvazione è valida per un periodo limitato, dal 21/09/2026 al 20/09/2027.**

3. La presente decisione non è trasferibile.

4. La presente decisione è valida in combinazione con le decisioni espresse da tutte le autorità competenti interessate nella procedura di notifica.

5. Le eventuali condizioni e prescrizioni stabilite dalle altre autorità interessate possono differire da quelle espresse nella presente decisione.

6. La notifica e i documenti allegati ad essa (disponibili e visualizzabili sulla piattaforma del sistema centrale (Digital Waste Shipment System - DIWASS) sono parte integrante della decisione.

7. La decisione sarà pienamente efficace a seguito della prestazione delle garanzie finanziarie da depositare prima dell'inizio delle spedizioni dei rifiuti.
 Dette garanzie dovranno essere prestate in conformità al DM Ministero Ambiente della Repubblica Italiana, n. 370/1998 e dell'art. 7 del Regolamento (UE) 2024/1157.
 L'importo complessivo delle garanzie finanziarie a copertura di 1.000 tonn e di 695 Km calcolato a partire dall'impianto di produzione fino all'impianto di smaltimento finale è di 1.140.595,06 €, prestabili anche in tranches successive ai sensi dell'art. 7 comma 8 del Regolamento (UE) 2024/1157.

II. Condizioni

Ai sensi dell'art. 10 del Regolamento (UE) n. 2024/1157, sono di seguito indicate le condizioni:

1. La classificazione di non pericolosità delle singole partite di rifiuti che compongono la miscela deve essere verificata per ogni singola spedizione.

2. Il rifiuto notificato e spedito è costituito per ogni spedizione da rifiuti generati presso lo stabilimento GEA DEPURAZIONI INDUSTRIALI SRL - Via dell'Agricoltura, 8, Poggio Piccolo, Castel Guelfo (BO), e descritti nell'allegato.

4. I rifiuti possono essere trasportati solo con le ditta di trasporto presenti nell'elenco caricato sulla piattaforma del sistema centrale DIWASS (Digital Waste Shipment System) al campo 8 del "Documento di notifica per i movimenti/spedizioni transfrontalieri di rifiuti" della notifica in oggetto.

5. Durante la spedizione, i rifiuti devono essere accompagnati dal documento di movimento correttamente compilato in tutte le sue parti, copie delle decisioni espresse sulla notifica dalle diverse Autorità interessate, copie delle valide autorizzazioni al trasporto dei rifiuti notificati e copie delle polizze assicurative di responsabilità civile.

6. Il trasporto dei rifiuti deve partire dal sito indicato al campo 9 del "Documento di notifica per i movimenti/spedizioni transfrontalieri di rifiuti" caricato sulla piattaforma del sistema centrale DIWASS (Digital Waste Shipment System).

7. Il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato esclusivamente nei contenitori e secondo le modalità di confezionamento indicate nella notifica.

8. Gli automezzi di raccolta del rifiuto devono recare adeguate etichette sulle quali siano indicati la natura, la composizione ed il quantitativo dei rifiuti, il/i numero/i di telefono della o delle persone dalle quali possono essere ottenuti istruzioni o pareri in qualsiasi momento durante la spedizione nonché, per quanto possibile, l'identità del produttore iniziale dei rifiuti.

9. Le etichette e le istruzioni di cui ai punti precedenti devono essere redatte nelle lingue degli Stati membri interessati.

10. I rifiuti devono essere trasportati all'impianto di smaltimento indicato al campo 10 del "Documento di notifica per i movimenti/spedizioni transfrontalieri di rifiuti" caricato

sulla piattaforma del sistema centrale DIWASS (Digital Waste Shipment System), senza passaggi da centri di stoccaggio intermedi.

11. L'itinerario di cui all'Allegato denominato "Mappa itinerario_Route map.pdf" caricato sulla piattaforma del sistema centrale DIWASS (Digital Waste Shipment System) non può essere modificato, fatto salvo quanto indicato nel Paragrafo III successivo.

12. Il notificatore è tenuto al rispetto di quanto disposto dal DM Ambiente 22/12/2016 sul Piano Nazionale delle Ispezioni (SISPED) al quale deve essersi preventivamente accreditato.

13. Il trasporto dei rifiuti deve rispettare le istruzioni di sicurezza. Il personale addetto al trasporto dei rifiuti deve essere opportunamente istruito ed informato relativamente alle procedure di gestione del rifiuto trasportato, anche in relazione ad eventi accidentali che potrebbero verificarsi ed alle modalità di gestione e comunicazione degli stessi alle autorità competenti.

III. Avvertimenti

1. La presente decisione è valida a condizione che i rifiuti notificati siano conformi con i criteri di accettazioni stabiliti dall'impianto di destinazione finale.

2. Ai sensi dell'art. 17 del Regolamento (UE) 2024/1157 se per circostanze impreviste non può essere seguito lo stesso itinerario, il notificatore informa al più presto le autorità competenti interessate e possibilmente prima che la spedizione abbia inizio se in quel momento è già nota l'esigenza di modificare l'itinerario.

3. Ai sensi dell'art. 17 del Regolamento (UE) 2024/1157, il notificatore deve informare immediatamente le Autorità competenti interessate nonché il destinatario, possibilmente prima che abbia inizio la spedizione, se intervengono modifiche essenziali delle modalità e/o condizioni della spedizione autorizzata, compresi cambiamenti nei quantitativi previsti, nell'itinerario, nelle tappe, nella data di spedizione o nel vettore. In tali casi è trasmessa una nuova notifica, a meno che tutte le Autorità competenti interessate non ritengano che le

modifiche proposte non ne richiedano una nuova.

4. Ai sensi dell'art. 16 comma 2 del Regolamento (UE) 2024/1157, il notificatore fornisce la data effettiva della spedizione e compila il documento di movimento nella misura possibile, secondo le istruzioni per la compilazione dei documenti di notifica e di movimento di cui agli allegati I A e I B conformemente all'allegato IC del medesimo Regolamento, e lo presenta alle autorità competenti interessate e alle altre persone fisiche e giuridiche coinvolte nella spedizione almeno due giorni lavorativi prima che la spedizione abbia inizio.

5. Ai sensi dell'art. 16 comma 5 del Regolamento (UE) 2024/1157, il destinatario deve dare conferma di ricevimento dei rifiuti entro tre giorni dal ricevimento dei rifiuti;

6. Come indicato nel contratto di smaltimento, ai sensi dell'articolo 6 commi 3 e 4 del Regolamento (UE) 2024/1157, il notificatore ha l'obbligo di riprendersi i rifiuti o, se del caso, di assicurare lo smaltimento, in modo alternativo, a norma dell'articolo 22 e dell'articolo 25, paragrafo 2 o 3 del medesimo Regolamento, se la spedizione o il smaltimento,non sono stati effettuati come previsto o se si tratta di una spedizione illegale.

7. La presente decisione non riguarda permessi, autorizzazioni e licenze in materia di trasporto di beni, di mezzi di trasporto, di personale coinvolto nel trasporto.

8. La presente decisione è concessa fatti salvi i diritti di revoca in ogni momento. In particolare la decisione può essere revocata, ai sensi dell'articolo 9 comma 7 del Regolamento 2024/1157 qualora:
 - la composizione del rifiuto non sia conforme a quella notificata;
 - le condizioni imposte alla spedizione non siano rispettate;
 - i rifiuti non siano recuperati o smaltiti conformemente alla licenza rilasciata all'impianto che effettua tale operazione;
 - i rifiuti saranno o sono stati spediti, recuperati o smaltiti secondo modalità non conformi alle informazioni fornite sui, o allegate ai, documenti di notifica e di movimento.

9. Prima della scadenza delle autorizzazioni al trasporto, delle polizze assicurative di responsabilità civile, delle licenze degli impianti di spedizione e di destinazione, dovranno

essere trasmesse a tutte le autorità interessate copie delle autorizzazioni o permessi o licenze aggiornate.

10. La garanzia finanziaria è svincolata, ai sensi dell'art. 7 comma 5 del Regolamento (UE) 2024/1157, quando l'autorità competente che l'ha accettata ha ricevuto il certificato di cui art. 16 comma 6 dello stesso Regolamento.

IV. Motivazioni

Ai sensi dell'art 27 del Regolamento (UE) 2024/1157 i documenti allegati alla notifica in oggetto sono risultati completi. Tutti i documenti e le indicazioni necessarie alla procedura di notifica sono disponibili e visualizzabili nella piattaforma del sistema centrale Digital Waste Shipment System - DIWASS.

Dalla valutazione della documentazione relativa alla presente notifica tutte le condizioni risultano soddisfatte, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 11 del Regolamento (UE) 2024/1157.

GEA DEPURAZIONI INDUSTRIALI SRL - Via dell'Agricoltura, 8, Loc. Poggio Piccolo Castel Guelfo (BO), in qualità di produttore dei rifiuti per conto di terzi, è in possesso di valida autorizzazione integrata ambientale[1], in conformità alla Direttiva Ce/2010/75 ed alla Decisione UE 2018/1147 del 10/08/2018.

L'impianto di destinazione finale è in possesso di valida autorizzazione integrata ambientale, in conformità alla Direttiva Ce/2010/75 ed alla Decisione UE 2018/1147 del 10/08/2018.

L'Autorità di destino Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Klima- und Umweltschutz, Regionen und Wasserwirtschaft ai sensi dell'art. 9 del Regolamento (UE) 2024/1157, ha rilasciato in data 05/08/2026 il consenso al trasporto transfrontaliero dei rifiuti in oggetto a partire dal 21/09/2026 e fino al 20/09/2027.

Relativamente agli oneri amministrativi previsti per l'attività di rilascio dell'autorizzazione per l'effettuazione delle spedizioni transfrontaliere in oggetto, risulta verificato il pagamento a favore di

[1] Autorizzazione integrata ambientale DET-AMB-2020-4874 del 14/10/2020 e s.m.i.

Arpae effettuato dalla CQA Srl - Via Don Giovanni Grioli 14 - 20161 Milano.

Si da atto che è stato dato corso agli adempimenti previsti dalla legislazione in materia antimafia, ai sensi del Dlgs 159/2011, mediante verifica dell'iscrizione per la ditta CQA Srl (notificatore), nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa Pubblicato dalla Prefettura di Milano (cosiddetta "White list") istituito ai sensi dell'art. 1, commi dal 52 al 57 della Legge 6 novembre 2012 n. 190 e del DPCM 18 aprile 2013 e s.m.i.

Sono di seguito elencate le principali deliberazioni di Arpae relative al responsabile dell'Area Autorizzazioni ambientali e Energia Metropolitana, all'incarico di funzione dell'Unità Rifiuti Bonifiche Energia ed al responsabile del presente procedimento amministrativo:

- la deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. DET-2024-26 di Revisione incarichi di funzione conferiti con determine dirigenziali Arpae n° DET-2024-406 del 29/05/2024 e DET-2026-144 del 26/02/2026;
- la deliberazione del Direttore Generale di Arpae Emilia-Romagna n. DEL-2024-103 con cui è stato conferito all' Ing. Leonardo Palumbo l'incarico di Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana;
- la deliberazione del Direttore Generale di Arpae Emilia-Romagna n. 151/2025, approvata con D.G.R. n. 31/2026, con cui è stato modificato l'assetto generale dell'Agenzia e ridenominata l'Area da "Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana" in "Area Autorizzazioni ambientali e Energia Metropolitana", ferme restando le medesime competenze circa le funzioni autorizzative ambientali;
- la successiva deliberazione del Direttore Generale di Arpae Emilia-Romagna n. 7/2026 di approvazione del Manuale organizzativo con cui è stata rinominata la posizione dirigenziale in "Responsabile di Area Autorizzazioni Ambientali e Energia Metropolitana", con decorrenza 1/3/26, in virtù delle modifiche dell'assetto organizzativo generale di Arpae sopra richiamate;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 26/2024 di Revisione incarichi di funzione;
- la Determinazione della Dirigente dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana n. 406/2024 di conferimento dei nuovi incarichi di funzione;
- la Determinazione del Dirigente dell'Area Autorizzazioni ambientali e Energia Metropolitana n. 144 del 26/02/2026 di Approvazione dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area

Autorizzazioni ambientali e Energia Metropolitana;

- la determinazione dirigenziale DET-2025-1 del 03/01/2025, rettificata con DET-2025-14 del 13/01/2025, che assegna al Dott. Francesco Sterpetti la responsabilità del procedimento amministrativo denominato "Autorizzazione alla spedizione transfrontalieri di rifiuti";

V. Normativa di riferimento dell'Autorità Competente di Spedizione

Regolamento (UE) 2024/1157 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 11 aprile 2024, relativo alla spedizione di rifiuti.

D.Lgs. 152 del 3 aprile 2006 "Norme in materia ambientale" e s.m.i. che all' art. 194 fornisce disposizioni in materia di spedizioni transfrontaliere e all'art. 196 dispone le competenze delle Regioni in materia di Rifiuti.

Decreto del Ministero dell'Ambiente n. 370 del 3 settembre 1998 Regolamento recante norme concernenti le modalità' di prestazione della garanzia finanziaria per il trasporto transfrontaliero di rifiuti".

Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 della Regione Emilia-Romagna "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni" che all'art.16, comma 2, stabilisce che le funzioni relative alla gestione dei rifiuti sono esercitate dalla Regione stessa mediante l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (Arpae).

VI. Rimedi giuridici

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al TAR Emilia Romagna nel termine di 60 gg o in alternativa ricorso straordinario al Capo di Stato nel termine di 120 gg, entrambi decorrenti dalla data di notifica o comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Per qualunque problema derivante dalla interpretazione del presente provvedimento, si dovrà fare riferimento alla decisione espressa in lingua italiana.

Per Il Responsabile
Arpae Area Autorizzazioni ambientali e Energia Metropolitana
Servizio Autorizzazioni Ambientali e Energia Metropolitana
Ing. Leonardo Palumbo

L'Incarico di Funzione
Unità Rifiuti Bonifiche ed Energia
Dott. Salvatore Gangemi[2]
(documento firmato digitalmente)[3]

[2] ai sensi della Delibera del Direttore Generale n. 26/2024 e succ. modifiche, di revisione degli incarichi di funzione e della Determina della Dirigente Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana n. 406/2024 integrata e aggiornata dalla Determina del Dirigente Area Autorizzazioni ambientali e energia Metropolitana n. 144/2026

[3] Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs n. 39/93 e l'articolo 3 bis, comma 4 bis del Codice dell'Amministrazione Digitale.

Si attesta che il presente documento è copia conforme dell'atto originale firmato digitalmente.